

TITOLO 1 - REGOLAMENTO ISCRIZIONI

PREMESSA

Il Dirigente scolastico organizza le classi iniziali di ciclo delle scuole con riferimento al numero complessivo degli iscritti e assegna ad esse gli alunni secondo le diverse scelte effettuate, sulla base del piano dell'offerta formativa.

Il Consiglio di Istituto individua i criteri di priorità per le iscrizioni in modo da determinare, nella massima trasparenza, coloro le cui istanze non potranno essere accettate in quanto eccedono il numero massimo di iscrizioni accoglibili in relazione alla capienza dell'istituto, come previsto dal D. M. 18/12/75, dal Decreto del Ministero dell'Interno del 26/08/92, dal D.Lgs. 626/94, dal D.M. n. 331 del 24 luglio 1998, dal D.M. n. 141 del 3 giugno 1999 che stabiliscono i criteri per determinare la capienza di ciascuna aula, nonché dal DPR n. 81 del 20 marzo 2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola".

Articolo 1 - Alunni diversamente abili

1. Il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni diversamente abili non dovrebbe superare, di norma, il limite di 20, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili (DPR n. 81 del 20 marzo 2009, art. 5, comma 2).
2. Il numero delle classi è comunque definito in funzione dell'organico assegnato.

Articolo 2 - Alunni stranieri

1. La C.M. n. 2 del 2010 e le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" del febbraio 2014 prevedono che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non possa superare, di norma, il 30% del totale degli iscritti.
2. Deroghe in aumento o in diminuzione rispetto al limite del 30% potranno essere autorizzate dall'Ufficio scolastico regionale in casi eccezionali, debitamente documentati, secondo quanto previsto dalla stessa C.M. 2/10.

Sezione 1 - Scuola dell'Infanzia

Articolo 3 - Iscrizione bambini in età prescolare

1. Possono iscriversi alla Scuola dell'Infanzia i bambini e le bambine in età prescolare che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in corso il terzo anno d'età. L'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia è facoltativa e viene richiesta alla dirigenza dai genitori o da chi fa le veci, mediante modulo prestampato al quale deve essere allegato il modello per la scelta dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa.
2. Nel modulo prestampato i genitori, oltre a compilare le sezioni sui dati anagrafici del bambino, sono chiamati ad indicare la propria scelta sulla fruizione del tempo scuola. Gli orari di funzionamento della Scuola d'Infanzia di Terno d'Isola, come da DPR n. 89/2009 art. 2 comma 5, sono di norma pari a 40 ore settimanali (8,30-16,30 comprensivi di mensa per 5 giorni settimanali), ma su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali (8,30-13,30 comprensivi di mensa per cinque giorni settimanali) o elevato fino a 50 ore nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività educative fissato dall'art. 3 comma 1 del D.L. n. 59/2004 (7,30-16,30 comprensivi di mensa per cinque giorni settimanali) attuabile solo con un minimo di richieste pari al 10% dell'utenza.

3. L'Istituto Comprensivo informa tutte le famiglie del Comune, con bambini in età prescolare, sui tempi di iscrizione; la data di termine iscrizione è fissata dal MIUR.
4. Il numero dei posti disponibili per le nuove iscrizioni è determinato annualmente dalla differenza tra la capienza massima delle sezioni e il numero dei bambini già frequentanti.
L'art. 9 comma 2 e 3 del DPR 81 del 20 marzo 2009 stabilisce che le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite di norma con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26, salvi i casi di presenza di alunni disabili.
Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della scuola senza superare le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le classi che accolgono alunni diversamente abili.
5. Le sezioni che, ad anno scolastico ormai avviato, avranno un alunno certificato come diversamente abile dall'ATS di competenza, ridurranno la capienza massima degli alunni nell'anno scolastico successivo, con lo spostamento di alcuni bambini in altre sezioni.

Articolo 4 - Criteri per la formazione della graduatoria alunni residenti

1. Nel caso il numero delle iscrizioni sia superiore al numero dei posti disponibili saranno formate le liste d'attesa e seguiranno i seguenti criteri di priorità:
 - 1) residenza;
 - 2) età anagrafica.
2. Gli alunni diversamente abili residenti, che compiono 5, 4 o 3 anni entro il 31/12, hanno diritto di precedenza assoluta sui nuovi iscritti a prescindere dall'età.
Gli alunni residenti, che compiono 5, 4 o 3 anni entro il 31/12, che presentano situazioni personali e familiari particolari segnalate e documentate dai Servizi Socio Sanitari del Comune, hanno diritto di precedenza a prescindere dall'età.

Articolo 5 - Situazioni particolari bambini residenti

1. Pur avendo presentato domanda oltre il termine stabilito dal MIUR possono essere eccezionalmente accolte, con il seguente ordine di priorità, le iscrizioni di:
 - 1) bambini residenti in situazione di eccezionale gravità, segnalati e documentati dai Servizi sociali;
 - 2) bambini che vengono a risiedere nel comune di Terno d'Isola (previa presentazione della necessaria documentazione) o bambini residenti su trasferimento da altra scuola.I loro nominativi saranno inseriti in un'apposita graduatoria dedicata alle situazioni particolari, ma la loro reale frequenza sarà possibile solo in seguito a:
 - disponibilità di posti per totale esaurimento della lista d'attesa dei residenti che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre;
 - disponibilità in corso d'anno di posti in classi non compatibili con l'età dei bambini iscritti nei termini previsti dalla legge e ancora presenti nella lista d'attesa.

Articolo 6 - Alunni non residenti

1. I nuovi alunni diversamente abili non residenti hanno diritto di precedenza sui bambini non residenti in relazione alla disponibilità numerica interna alle sezioni e senza che venga compromesso il diritto di precedenza dei bambini residenti già iscritti, con assistente educatore ove previsto a carico del Comune di residenza.
2. Hanno diritto di precedenza i bambini non residenti di maggiore età (5, 4, 3 anni).
3. Hanno diritto di precedenza i bambini non residenti che presentano situazioni familiari o personali particolari segnalate e documentate dai Servizi socio-sanitari di competenza.

4. Costituisce titolo di precedenza la frequenza di un fratello nella scuola.
5. Hanno diritto di precedenza i bambini domiciliati.
6. In casi eccezionali, debitamente motivati, può essere accolta l'iscrizione per i figli di docenti che a seguito di trasferimento o di incarico temporaneo (almeno fino al termine delle lezioni) sono in servizio presso l'IC provenendo da altra regione.

Articolo 7 - Criteri per la formazione delle sezioni

1. Preso atto della graduatoria definitiva dei bambini iscritti alla Scuola dell'Infanzia, dopo aver analizzato la realtà della Scuola d'Infanzia, si procede alla formazione delle sezioni tenendo conto dei seguenti criteri:
 - 1) formazione di classi omogenee o eterogenee per due fasce età;
 - 2) ripartizione equilibrata nelle sezioni dei bambini diversamente abili e/o con segnalazione di disagio rilasciate dagli organi competenti;
 - 3) nella formazione di sezioni eterogenee, fasce d'età (due) numericamente equilibrate, se possibile;
 - 4) nel limite del possibile, corretta proporzione tra maschi e femmine;
 - 5) nel limite del possibile, corretta ripartizione nelle sezioni di bambini italiani e di nazionalità diversa;
 - 6) ripartizione dei bambini nati nello stesso anno, tenendo in considerazione il mese di nascita;
 - 7) accoglienza di fratelli e gemelli in sezioni distinte previa autorizzazione dei genitori;
 - 8) in ultima analisi, la competenza spetta al Dirigente Scolastico.

Sezione 2 - Scuola primaria e Scuola secondaria di 1° grado

Articolo 8 - Obbligo di istruzione

1. Devono essere iscritti/e alle scuole primarie - senza alcuna discriminazione di etnia, nazionalità e religione - tutti i bambini/tutte le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. L'iscrizione in anticipo alla prima classe è facoltativa e non rappresenta un obbligo.
2. Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe.

Articolo 9 - Iscrizioni on line

1. In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per le classi iniziali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Articolo 10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternativa

1. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

Articolo 11 - Istruzione parentale

1. Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria/secondaria di primo grado statale viciniora, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di un'istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva.

Articolo 12 - Costituzione delle classi

1. Scuola primaria

Le sezioni della scuola primaria sono costituite con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni diversamente abili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti nelle diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione. Il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti (art. 10 del DPR 81 del 20 marzo 2009).

2. Scuola secondaria di primo grado

Le sezioni della scuola secondaria di I grado sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti nelle diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per classe. Si procede alla formazione di un'unica classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità (art. 11 del DPR 81 del 20 marzo 2009).

Articolo 13 - Criteri per la formazione della graduatoria in caso di esubero

Si elencano i criteri di priorità in caso di esuberanti.

a) Alunni residenti in obbligo di istruzione:

- 1) alunni diversamente abili (con certificata documentazione);
- 2) alunni con tutela sociale certificata;
- 3) alunni con 1 o più fratelli (familiari) diversamente abili iscritti nello stesso plesso;
- 4) alunni con 1 o più fratelli frequentanti lo stesso plesso;
- 5) alunni con un solo genitore.

Per le domande presentate DOPO il termine di iscrizione stabilito dal MIUR si applica l'ordine cronologico di data.

b) Alunni non residenti in obbligo di istruzione:

- 1) alunni affidati ad adulti residenti nel comune del plesso (con adeguata documentazione);
- 2) alunni che abbiano frequentato una scuola dell'infanzia del territorio;
- 3) alunni con 1 o più fratelli frequentanti lo stesso plesso;
- 4) alunni con entrambi i genitori che lavorano nel comune del plesso;
- 5) alunni con genitore che lavora nel comune del plesso;

Per le domande presentate DOPO il termine di iscrizione stabilito dal MIUR si applica l'ordine cronologico di data.

c) Alunni anticipatori:

- 1) alunni residenti che abbiano frequentato una scuola del territorio;
- 2) alunni residenti;

3) alunni non residenti.

Articolo 14 - Criteri di precedenza per l'ammissione degli alunni alle scuole Primaria e Secondaria dell'Istituto: accogliibilità per tipologia oraria in caso di esuberi

Si elencano i requisiti che regolano la graduatoria in ordine di priorità per determinare quali domande accogliere in relazione al MODELLO ORARIO IN CASO DI ESUBERI:

- 1) alunni diversamente abili (con certificata documentazione) residenti nel comune del plesso;
- 2) alunni ripetenti del plesso, previo consenso del genitore;
- 3) alunni con tutela sociale certificata residenti nel comune del plesso;
- 4) alunni residenti con 1 o più fratelli diversamente abili iscritti nello stesso plesso con lo stesso modello orario;
- 5) alunni residenti con 1 o più fratelli frequentanti lo stesso plesso con lo stesso modello orario;
- 6) alunni residenti con un solo genitore;
- 7) alunni residenti nel comune del plesso con entrambi i genitori che lavorano;
- 8) alunni NON residenti con 1 o più fratelli frequentanti lo stesso plesso;
- 9) alunni NON residenti iscritti nel plesso nell'anno scolastico precedente;
- 10) alunni NON residenti con entrambi i genitori che lavorano nel comune del plesso;
- 11) alunni NON residenti con genitore che lavora nel comune del plesso;
- 12) alunni NON residenti ma affidati ad adulti residenti nel comune del plesso (con adeguata documentazione);
- 13) alunni NON residenti nel comune del plesso;
- 14) alunni residenti anticipatari;
- 15) alunni NON residenti anticipatari.

In caso di un ultimo posto disponibile a parità di requisiti si procederà per sorteggio.

Articolo 15 - Formazione delle classi prime Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado

1. Gli insegnanti delle classi in uscita della scuola dell'infanzia e della scuola primaria elaborano proposte per la formazione di gruppi, per quanto possibile omogenei secondo i seguenti criteri:
 - 1) distribuzione equa dei casi particolari dal punto di vista relazionale - comportamentale;
 - 2) distribuzione equa degli alunni con bisogni educativi speciali;
 - 3) distribuzione del resto degli alunni tenendo presente la fascia di livello (capacità e abilità: alta - media - bassa) e il sesso;
 - 4) distribuzione degli eventuali alunni ripetenti;
 - 5) distribuzione equa degli alunni con cittadinanza non italiana, con una percentuale non superiore al 30% per classe.
2. Alla presenza del Dirigente e di uno o più genitori del Consiglio di Istituto si assocerà, per estrazione, il gruppo alla sezione.
3. Nella scuola primaria, a settembre, dopo un periodo di osservazione di massimo tre settimane, si potranno apportare le modifiche ritenute necessarie dai docenti per la definitiva individuazione dei gruppi classe. Nel periodo di osservazione si svolgeranno attività di verifica dei prerequisiti e di accoglienza preferibilmente a classi aperte e con il massimo possibile di compresenze dei docenti.

Articolo 16 - Iscrizioni classe prima Scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale

1. Secondo il D.M. n. 201 del 6 agosto 1999 per accedere alla Scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale gli alunni devono sostenere prove orientativo-attitudinali e di capacità logica, a seguito

delle quali i candidati avranno indicazioni circa l'opportunità di frequentare un corso ad indirizzo musicale e l'indicazione sullo strumento a cui dedicarsi.

2. La prova orientativo-attitudinale tende ad accertare attitudini e capacità come l'immaginazione e la percezione dei suoni, l'intonazione e il senso ritmico, la predisposizione fisica allo strumento ed il grado di maturazione logico- astrattiva e psicomotoria.
3. Al momento dell'iscrizione il genitore indica il grado di preferenza in riferimento agli strumenti musicali proposti. L'opzione ha valore indicativo, perché la scelta definitiva verrà effettuata dalla commissione tecnica in base alle attitudini specifiche dei ragazzi.
4. L'iscrizione terrà conto della graduatoria formulata da specifica commissione; in caso di rinuncia sarà possibile l'integrazione di ulteriori alunni se dichiarati, comunque, idonei, e nel rispetto della graduatoria a suo tempo definita.

[...]